

TRIBUNALE DI CATANIA

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti

ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per la sig.ra **Canzonieri Alessandra**, nata a Ragusa il 14.11.1972 (c.f. CNZLSN72S54H163M) e residente in Comiso (RG) via dei Roveri n. 24, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Francesca Abbramo del Foro di Ragusa (c.f. BBR FNC 80M67 H163 M - fax 0932.688532 - pec francesca.abbramo@avvragusa.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Mania in Catania, Corso Italia n. 46

ricorrente

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149,

resistente

e

Ambito Territoriale Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149,

resistente

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149,

resistente

A) In fatto

La sig.ra Canzonieri Alessandra è stata destinataria di una proposta di assunzione, accettata dalla medesima, ai sensi della legge 107/2015 - art. 1, comma 98, lett. C) nel posto comune della scuola primaria in Provincia di Ancona, a decorrere dall'01.09.2015 (**doc. 1**).



In data 25.11.2015 l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) nella scuola primaria e in relazione al posto comune in Provincia di Ancona, presso l'I.C. "San Francesco" di Jesi (AN), il cui trasferimento è stato comunicato con mail del 24.08.2016 (**doc. 2-3**).

L'Amministrazione odierna resistente, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla ordinanza ministeriale n. 241/2016 dell'08.04.2016, ha obbligato i docenti e, quindi, anche l'odierna ricorrente -immesse in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni a inoltrare domanda di mobilità per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 (**doc. 4-5**).

Deve precisarsi che anche per l'a.s. 2018/2019 l'Amministrazione ha confermato la predetta condotta obbligando nuovamente i docenti a presentare domanda di mobilità di cui all'ordinanza n. 221/2017 del 12.04.2017 (**doc. 6**).

Ciò posto si evidenzia che in relazione alle suddette ordinanze ministeriali e alle relative domande di mobilità presentate dall'odierna ricorrente, la medesima non ha ottenuto alcun trasferimento e/o assegnazione in Provincia di Ragusa.

L'odierna ricorrente, potendo usufruire della precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto VI, lettere o) del C.C.N.I. di categoria, ha anche presentato domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria per la provincia di Catania, scuola primaria (a.s. 2016/2017 - **doc. 7**), poi ripresentata per l'a.s. 2017/2018 (**doc. 8**).

All'esito di tale procedura l'amministrazione ha proceduto a disporre l'assegnazione provvisoria della medesima presso il Circolo Didattico "Verga" di Catania, ove attualmente presta servizio (doc. 9).

Le predette domande di mobilità, tuttavia, non hanno sortito l'effetto sperato per la prof.ssa Canzonieri, atteso che la medesima è stata confermata presso l'ambito scolastico 0002 - regione Marche.

Deve, ancora, evidenziarsi che la prof.ssa Canzonieri è stata assegnata provvisoriamente e, comunque, solo fino al 30.08.2018 presso la Provincia di Catania. Va da sé che, quindi, dall'01.09.2018 la stessa sarà tenuta a riprendere servizio nella regione di assegnazione definitiva, *id est* nelle Marche.

B) In diritto



* Al fine di meglio comprendere l'errore in cui l'Amministrazione odierna resistente è incorsa nel disporre il contestato trasferimento, risulta opportuno richiamare l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Il suddetto articolo dispone che “...per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle **operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...”.

Ne deriva che ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012, ai c.d. idonei e, comunque, agli immessi in ruolo prima del 2015 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale; mentre i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente, sono stati inspiegabilmente costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente sia dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità sia dalla sede di cui all'assegnazione provvisoria già alle medesime garantita.

Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più in alto in graduatoria rispetto, ad esempio, a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.

Non è dato comprendere né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha comportato gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione.

Infatti si consideri che **in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 25 + 6 per il comune ricongiungimento**



(cfr. doc. 4). Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosissimi docenti aventi un punteggio inferiore, i quali sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa (**doc. 10**).

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alla domanda di mobilità relativa all'a.s. 2017/2018, in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio pari a 31, peraltro, senza che le venisse riconosciuto il punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento (cfr. doc. 5). Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti aventi un punteggio inferiore (**doc. 11**).

Medesime considerazioni con riferimento alla domanda di mobilità relativa all'a.s. 2018/2019, in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio pari a 36 + 6 per il comune ricongiungimento al coniuge (cfr. doc. 6). Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata nuovamente preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da alcuni docenti aventi un punteggio inferiore (**doc. 12**).

Altro pregiudizio patito dalla prof.ssa Canzonieri, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.

Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

Ma vi è di più.

I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail il 24.08.2016 (cfr. doc. 3), sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 03.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in



cui sono state previste “...*deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...*” (doc. 13).

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti.

La palese inammissibilità, abnormità e illegittimità dei citati provvedimenti è costituita soprattutto dalla condotta tenuta dall'Amministrazione resistente, la quale anziché prendere atto e dare piena osservanza al provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo, lo ha pienamente disatteso.

Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione.

**** Il contestato trasferimento, dunque, è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un **algoritmo informatico** il cui funzionamento era ed è sconosciuto.**

Tale circostanza si pone in evidente contrasto con il principio fondamentale secondo cui “...*l'utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa...*” (T.A.R. Puglia, sez. di Bari, n. 807/2016).

Nel caso di specie, invero, si è giunti ad emettere il provvedimento in questione senza alcun preliminare procedimento, senza alcuna motivazione, senza che alcun funzionario dell'amministrazione abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni.

Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Dal ché la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque dei precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti.

Del resto, “...*a seguito dell'art.3 della legge n.241/1990, l'obbligo di motivazione -vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle determinazioni della p.a.- vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti*” (TAR Emilia Romagna, sede di Parma, n. 486/2005).



Il Ministero, odierno resistente, avrebbe dovuto sia esplicitare le ragioni per le quali non sono state assecondate le preferenze sia i criteri utilizzati per giungere all'assegnazione definitiva.

L'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Ed ancora: “...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera...” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita definitivamente nel Lazio, e segnatamente a Roma, a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome sopra dimostrato con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Non sfuggirà infatti che “...la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi...” (Tribunali di Trani, sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2016).

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso



l'ambito regionale della regione Marche disposto nei confronti della odierna ricorrente, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0023.

Stante l'illegittimità della condotta tenuta da parte resistente e in questa sede lamentata è di tutta evidenza che la ricorrente ha altresì diritto a ottenere il risarcimento degli ingenti costi che la ricorrente è stata ed è ingiustamente costretta ad affrontare per far fronte alle esigenze personali e familiari determinate da quanto dedotto.

Al riguardo, si chiede dunque sin d'ora il risarcimento sia dell'integrale danno patrimoniale che non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi anche in via equitativa. Ciò tenuto conto che i citati disagi economici vanno rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentando un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio *tempore*, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali della lavoratrice.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

piaccia all'On.le Tribunale adito

in via preliminare, ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica *ex art.* 151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Catania; **accogliere** il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Marche operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia in relazione alla classe di concorso dalla medesima posseduta - posto comune, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili su posto di sostegno ovvero per la citata classe di concorso dalla medesima posseduta, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti; **condannare** il M.I.U.R. al risarcimento in favore dell'odierna ricorrente sia dell'integrale danno patrimoniale (sia sotto il profilo del danno emergente che sotto quello del lucro cessante) che non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi anche in via equitativa che, comunque, ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio del presente giudizio.



Con riserva d'ogni altra deduzione e/o eccezione a seguito delle avverse difese.

Si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego e che è dovuto il pagamento del Contributo Unificato nella misura di € 259,00.

Si producono:

- copia proposta di assunzione del 10.11.2015 (**doc. 1**);
- copia contratto individuale di lavoro del 25.11.2015 (**doc. 2**);
- copia mail del 24.08.2016 (**doc. 3**);
- domanda di mobilità a.s. 2016/2017 (**doc. 4**);
- copia domanda di mobilità a.s. 2017/2018 (**doc. 5**);
- copia domanda di mobilità a.s. 2018/2019 (**doc. 6**);
- copia domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2016/2017 (**doc. 7**);
- copia domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2017/2018 (**doc. 8**);
- copia elenco assegnazioni provvisorie a.s. 2017/2018 (**doc. 9**);
- copia elenco trasferimenti ambito provinciale di Ragusa a.s. 2016/2017 (**doc. 10**);
- copia elenco trasferimenti ambito provinciale di Ragusa a.s. 2017/2018 (**doc. 11**);
- copia elenco trasferimenti ambito provinciale di Ragusa a.s. 2018/2019 (**doc. 12**);
- copia ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 T.A.R. Lazio (**doc. 13**).

Ragusa, 12.01.2018

avv. Francesca Abbamo



* * *

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti del litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

premesse

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento operato dal M.I.U.R. nei confronti dell'odierna istante, ordinando alla citata Amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti;

che ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria potranno essere titolari di un potenziale interesse contrario a quello dell'odierna ricorrente;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola secondaria di I grado e quelli assegnati nella Provincia di Catania;

rilevato

che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi *ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari*;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 “ *non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...* ”

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

che già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.-.

che il Taz Lazio, quando è investito da azioni giudiziari collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici



proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“... l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria..”* (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

chiede

all'On. Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

voglia autorizzare la notificazione del ricorso

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2018/2019, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“..tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, scuola secondaria di I grado, Ufficio Scolastico Provinciale di Catania...”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, 02.07.2018

avv. Francesca Abbamo



MANDATO ALLE LITI

La sig.ra **Canzonieri Alessandra**, nata a Ragusa il 14.11.1972 (c.f. CNZLSN72S54H163M) e residente in Comiso (RG) via dei Roveri n. 24, nomina e costituisce quale suo procuratore e difensore l'avv. Francesca Abbamo del Foro di Ragusa (c.f. BBRFNC80M67H163M - fax 0932/688532 - pec francesca.abbamo@avvragusa.legalmail.it), per essere rappresentata e difesa in ogni grado, fase e stadio del promuovendo procedimento innanzi al Tribunale di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca +2, incluse la fase cautelare, esecutiva e di eventuale opposizione nonché la proposizione di eventuali motivi aggiunti e in eventuali giudizi e/o procedimenti aventi ad esso connessi e/o consequenziali, conferendogli ampio mandato, ivi compreso quello di nominare procuratori domiciliatari, eleggere domicilio presso i medesimi, nonché ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare, accettare rinunzie, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire in udienza, rappresentare nell'udienza cautelare trattazione, deferire ogni forma di giuramento, proporre querela di falso, compiere e far compiere trascrizioni, annotazioni ed ogni altro atto soggetto a formalità di pubblicazione, sostituirsi al mandante per l'acquisizione della documentazione di cui necessiterà, con elezione di domicilio presso lo studio del predetto difensore sito in Ragusa via Archimede n. 101.

La sottoscritta:

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara e riconosce di essere state preventivamente informate oralmente delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali; della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicarli, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo; delle generalità e del domicilio del titolare e del responsabile del trattamento, esprimendo con la sottoscrizione in calce formale consenso al libero trattamento di tutti i propri dati personali oggetto di tutela, con la precisazione che il proprio consenso è espresso in piena libertà, in forma specifica e documentata per iscritto qual è la presente, e che alla scrivente sono state fornite le informazioni di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo;

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, dichiara e riconosce di essere state preventivamente informate della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L. n. 132/2014, dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

La presente procura sarà materialmente congiunta all'atto cui si riferisce e deve considerarsi, a tutti gli effetti, come apposta in calce, ex art. 83, III comma, c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27.05.1997 n. 141 nonché dall'art. 45, comma 9, della legge 18.05.2009 n. 69.

Ragusa, li 25.06.2018

Canzonieri Alessandra

Alessandra Canzonieri

Vera ed autentica la firma

avv. Francesca Abbamo *Francesca Abbamo*

